

STATUTO
SACE BT S.p.A.

Titolo I
Denominazione, oggetto, durata

Art. 1

1. La società SACE BT S.p.A. è regolata dal presente Statuto.

Art. 2

1. La Società ha per oggetto l'esercizio sia in Italia sia all'estero, dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni con le limitazioni fissate dalle specifiche autorizzazioni.

2. La Società può compiere, con carattere funzionale ed in via non prevalente, tutte le operazioni connesse allo scopo sociale, o ritenute comunque utili per il perseguimento del medesimo. La Società può svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

3. La Società può altresì costituire e assumere interessenze o partecipazioni, anche di controllo, in altre società ed imprese, italiane o estere, aventi oggetto connesso e/o strumentale al proprio.

Art. 3

1. La Società ha sede legale in Roma.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali in Italia e all'estero.

Art. 4

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Titolo II
Capitale, azioni, obbligazioni e finanziamenti

Art. 5

1. Il capitale sociale è di euro 56.539.356,00 (cinquantaseimilionicinquecentotrentanovemilatrecentocinquantasei/00) ed è suddiviso in n. 56.539.356 (cinquasemilionicinquecentotrentanovemilatrecentocinquantasei) azioni, da Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

2. Le azioni sono nominative e indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.

3. Le azioni devono appartenere, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a SACE S.p.A. in misura non inferiore al 30 per cento del capitale sociale.
4. I conferimenti dei soci in sede di aumento del capitale possono consistere in beni diversi dal denaro, salve le limitazioni di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed a quelle previste dalla normativa del settore assicurativo applicabile.
5. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.
6. La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

Art. 6

1. Qualsiasi negozio di trasferimento per atto tra vivi che abbia ad oggetto l'alienazione della titolarità di azioni, diritti di opzione o di prelazione di cui all'art. 2441, commi 1 e 3, del codice civile è subordinato al rispetto dell'obbligo di offrire in prelazione agli altri soci l'acquisto dei diritti o delle azioni in proporzione alle rispettive quote. Il valore delle azioni è determinato in base all'articolo 2437-ter del codice civile.
2. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto dei diritti o delle azioni in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle azioni o dei diritti.
3. Il dante causa del trasferimento deve comunicare formalmente ai soci la propria intenzione di procedere alla stipula del negozio di trasferimento, illustrando la quantità di azioni o diritti sottoposti a trasferimento, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del potenziale avente causa e i termini temporali della stipula del negozio di trasferimento.
4. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 3, i soci devono comunicare al dante causa la propria decisione in merito all'esercizio del diritto di prelazione. In caso di mancata comunicazione nel termine di 30 giorni o in caso di comunicazione indicante la volontà di non esercitare il diritto di prelazione, il dante causa può procedere alla stipula del negozio di trasferimento alle condizioni illustrate ai soci con la comunicazione di cui al comma 3. In caso di inadempimento dell'obbligo di stipulare il negozio di trasferimento alle condizioni illustrate ai soci, il dante causa e l'avente causa del trasferimento dei diritti o delle azioni sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore dei diritti o delle azioni trasferiti. Il valore delle azioni è determinato in base all'articolo 2437-ter del codice civile.

Art. 7

1. Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei soli casi previsti dal primo comma dell'articolo 2437 del codice civile e negli altri casi previsti per legge.
2. La valutazione delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

Art. 8

1. L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, a norma e con le modalità di legge.

Titolo III Assemblea

Art. 9

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria come per legge.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in tutti i casi previsti dalla legge e ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il 30 giugno. In quest'ultimo caso gli amministratori, conformemente a quanto disposto dall'art. 92 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dovranno darne evidenza nella nota integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga.
4. L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede legale, purché in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.
5. L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione.
6. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, ove sussistano le condizioni di cui al quarto comma dell'art. 2366 del codice civile; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

Art. 10

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nell'articolo 2364 del codice civile.
2. È inoltre di competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'Assemblea e del personale della Società, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Art. 11

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2352 del codice civile, possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a. sia consentito al presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 13.3;
 - b. sia consentito al presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire;
 - e. il presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante si trovino contemporaneamente presso il medesimo luogo ove l'Assemblea si intende tenuta.
3. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano allo stesso tempo il presidente e il segretario.

Art. 12

1. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.
2. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o mediante posta elettronica con firma digitale.
3. La delega può essere conferita per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

Art. 13

1. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.
3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Di quanto precede viene dato conto nel verbale.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'Assemblea. È escluso il voto segreto.

Art. 14

1. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
2. Le delibere in materia di capitale sociale, modifiche allo Statuto e emissioni di azioni e obbligazioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Titolo IV Amministrazione

Art. 15

1. L'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra cinque e sette, di cui uno con funzioni di Presidente. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei consiglieri entro i limiti suddetti.
2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.
3. Gli amministratori sono nominati e revocati dall'Assemblea; durano in carica per un periodo, compreso tra uno e tre esercizi, fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Non possono essere nominati amministratori i membri degli organi sociali delle società che possiedono quote del capitale sociale, ad eccezione degli amministratori delegati.
4. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e relative disposizioni di attuazione, fermo restando per i componenti dei Comitati di cui al successivo art. 16, comma 10, gli ulteriori requisiti ivi indicati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla normativa applicabile. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.
6. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27" ("DPCM"), gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.
7. Agli amministratori spetta un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio. Possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale.
8. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli Amministratori, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, in modo da garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede legale sia altrove, purché negli Stati Membri dell'Unione Europea.

2. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti in carica o dal Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e ai sindaci effettivi. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. L'avviso - contenente il luogo dell'adunanza, ove diverso dalla sede legale, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione.

5. Il Presidente non ha ruoli esecutivi né svolge funzioni gestionali, esso presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne regola i lavori nonché svolge un'attività di coordinamento tra i vari organi sociali anche al fine di consentire tra essi uno scambio di informazioni sull'attività della Società.

In caso di impedimento del Presidente, le adunanze sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

10. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, Comitati con funzioni consultive e propositive (Comitato per il controllo interno e i rischi e Comitato remunerazioni), composti da amministratori non esecutivi, che in maggioranza non ricoprono cariche negli organi sociali delle società che possiedono, anche indirettamente, quote del capitale sociale

della Società, né siano dipendenti delle stesse né abbiano in corso incarichi, rapporti di lavoro, di collaborazione o professionale a qualunque titolo contratti.

Art. 17

1. La gestione della Società spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
 2. Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare in ordine a:
 - a. l'istituzione e la soppressione, anche all'estero, di sedi secondarie;
 - b. il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale;
- Resta in ogni caso salva la competenza dell'Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifici poteri al Direttore Generale, il quale riferisce in merito con cadenza trimestrale.
 4. Il Consiglio di Amministrazione riferisce con cadenza almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Art. 18

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri a lui conferiti, al Direttore Generale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e il Direttore Generale possono nominare procuratori speciali per atti o categorie di atti.

Titolo V Direttore Generale

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina un Direttore Generale tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie rientranti nell'oggetto sociale e nella gestione aziendale, in possesso dei requisiti di cui alla normativa di settore applicabile e di cui all'art. 15, comma 4 e 5 dello Statuto.
2. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con ogni altro incarico, rapporto di lavoro, di collaborazione o professionale a qualunque titolo contratti con soggetti pubblici o privati, salve le deroghe concesse dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale non può essere membro degli organi sociali delle società che possiedono quote del capitale sociale della Società, né essere dipendente delle stesse né avere in corso con le stesse incarichi, rapporti di lavoro, di collaborazione o professionale a qualunque titolo contratti. La medesima disposizione si applica a tutte le posizioni dirigenziali e di lavoro dipendente della Società. Ai sensi del DPCM, il Direttore Generale non potrà rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.
4. All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso del Direttore Generale.

5. Il Direttore Generale, oltre ai poteri a lui attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione della Società e del personale e provvede al funzionamento delle strutture organizzative in cui si articola la Società.

Titolo VI Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 20

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. Non possono essere nominati sindaci coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in sette o più società quotate nei mercati regolamentati o società di assicurazione. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui alla normativa di settore applicabile. Le materie ed i settori di riferimento per la scelta dei sindaci saranno quelli assicurativo, bancario, finanziario e creditizio. Ai sensi del DPCM, i sindaci non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

2. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

3. L'Assemblea attribuisce la qualifica di Presidente ad uno dei sindaci effettivi assumendo come criterio di preferenza quello dell'esperienza e quello della capacità di coordinamento e di direzione dell'attività del Collegio. L'Assemblea stabilisce altresì il compenso del Collegio.

4. Il Collegio viene convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, tutte le volte che egli lo giudichi necessario o opportuno mediante avviso da spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione.

5. Il Collegio può riunirsi anche per audioconferenza e videoconferenza. In questi casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni.

Art. 21

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

Titolo VII Esercizi sociali e bilancio

Art. 22

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'utile netto risultante dal bilancio, dopo le assegnazioni alle riserve legali nella misura stabilita dalla legge, sarà devoluto agli Azionisti ed alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare.

3. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale.

Titolo VIII Scioglimento e liquidazione

Art. 23

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. Compete all'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, deliberare in ordine al numero dei liquidatori, alle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori, alla nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori, ai loro compensi e alla loro revoca.

3. Per tutte le controversie che insorgessero tra i soci, gli amministratori, la Società e i liquidatori che la legge non attribuisce alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, le parti contendenti si obbligano ad affidare la vertenza ad un collegio arbitrale composto da tre membri, la cui nomina e comportamento sono soggetti al regolamento della camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma. Gli arbitri opereranno ritualmente in base alla legge e secondo equità in ossequio a quanto previsto dal vigente codice di procedura civile.

Titolo IX Disposizioni diverse

Art. 24

1. Salvo quanto espressamente indicato dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed in materia di esercizio dell'attività di assicurazione.